



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona, Vasto

Spett.le
COMUNE DI PESARO
Servizio Economia e Sviluppo Urbano
Pec: comune.pesaro@emarche.it
c.a. Dott. Marco Fattore

e, p.c.

ai seguenti uffici del **COMUNE DI PESARO**:
- Servizio Urbanistica e tutela ambientale
- Servizio opere pubbliche
- Servizio Manutenzione e viabilità
- Segreteria Assessore Riccardo Pozzi
- Gabinetto del Sindaco
Pec: comune.pesaro@emarche.it

OGGETTO: Documento di Programmazione Strategica di Sistema dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale adottato dal Comitato di Gestione con Deliberazione n. 46 del 29.06.2023 - Legge 84/94 e ss.mm. e ii. Art. 5 comma 1-bis – Indizione della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14-bis legge 241/1990 s.s.m.m.i.i. (forma semplificata e modalità asincrona) per l'espressione di parere da parte dei comuni e di contributo delle regioni territorialmente interessati.

Facendo seguito alla precedente nota di convocazione di questa Autorità alla Conferenza di servizi in oggetto prot. 14518 in data 28/08/2023, con riferimento altresì alla richiesta di proroga dei termini temporali stabiliti ai fini della Conferenza medesima avanzata da codesta Amministrazione con nota prot. 109888 in data 08/09/2023 (assunta al protocollo della scrivente con n. 15094 in data 08/09/2023), si rappresenta quanto segue.

Preme in primo luogo chiarire che i termini temporali stabiliti ai fini della Conferenza di servizi in questione sono distinti in due diverse date (non quindi nell'unica data del 12 ottobre 2023 come erroneamente riporta la succitata nota di codesta Amministrazione), in particolare:

- entro la data del **12 settembre p.v.**, è ammessa la richiesta – ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della legge 241/1990 – di integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso;
- entro la data del **12 ottobre 2023**, dovranno essere inoltrati i pareri di competenza delle amministrazioni invitate, fermo restando che la mancata espressione od il parere non motivato o non formulato in termini di assenso o di dissenso equivalgono ad assenso senza condizioni.

Ciò posto, appare ammissibile in tale sede la sola sospensione del procedimento in parola per un periodo massimo di n. 30 giorni ai sensi dell'art. 2 – comma 7 della Legge n. 241/1990 così come da ultimo modificata ed integrata, ciò laddove codesta Amministrazione ne formulasse esplicita istanza – per le motivazioni previste nello stesso articolo di legge – in tempo utile ossia entro la data del 12/09/2023.

Tanto si deve per quanto di competenza, invitando dunque codesta Amministrazione a voler formulare – qualora lo ritenga opportuno – l'istanza di sospensione come sopra ammessa dalle norme, non ritenendo accoglibile la richiesta di proroga di cui innanzi.

Distinti Saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Salvatore Minervino)